



**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019**

IL DIRIGENTE COMUNICA

E' indetto Bando pubblico di concorso per L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ai sensi dell'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431. I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato e dal Comune di Triggiano.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al Concorso i cittadini residenti in questo Comune alla data del presente Bando in alloggi condotti in locazione, con **contratto regolarmente registrato**, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi:

- Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare a qualsiasi titolo percepito, conseguito nell'anno 2019, non superiore all'importo di € 13.338,26** (corrispondente a due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% del reddito posseduto;
- Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare**, conseguito nell'anno 2019 non superiore all'importo di € 15.250,00 (reddito convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e ss.mm.ii., rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% del reddito posseduto);

In ottemperanza al disposto L.R. 15 novembre 2017, art. 6, comma 4, lettera b) destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2019 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art.2 comma2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n.11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I NUCLEI FAMILIARI O I CITTADINI:

- composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2019 hanno titolarità, alla data del 01/01/2019, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- che abbiano richiesto in sede di dichiarazione dei redditi anno 2019 la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98;
- che abbiano beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza di cui alla D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.26/2019 e s.m.i.;**
- che hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 10 comma2, della L.R. n. 10/2014, fatto salvo che l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- che abitano in alloggi di superficie utile superiore a mq 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati dai nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal Bando comunale, quali tre figli minori a carico, presenza di soggetti ultrasessantacinquenni o soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale e altre situazioni di disagio sociale motivato;
- le domande presentate da lavoratori autonomi, o con reddito misto, fatte salve le situazioni di debolezza sociale quali tre figli minori a carico, presenza di soggetti ultrasessantacinquenni o soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale e altre situazioni di disagio sociale motivato;
- con un contratto di locazione di durata inferiore a tre mesi;
- i conduttori che si sono resi morosi per l'anno 2019 per i quali è in corso la procedura di sfratto;
- che dichiarano reddito zero non documentato o i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, fatta eccezione per i nuclei che sono assistiti dal Servizio Sociale e/o sostenuti economicamente da terze persone che devono essere in possesso di requisiti economici congrui documentati;
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela ed affinità entro il 2° grado o di matrimonio con il locatario.

SI PRECISA CHE:

- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge.
- Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2019 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in rapporto ai mesi di registrazione del contratto, per il 2019, anno di riferimento del fondo.
- L'ammontare del contributo per ogni avente diritto è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino al 14% per i soggetti di cui alla precedente lettera a) con un massimo di €3.098,74, fino al 24% per i soggetti di cui alla lettera b) con un massimo di € 2.324,06. Nel caso in cui l'incidenza del canone sul reddito sia superiore al 100% il contributo non dovrà superare l'aliquota del 92% del canone stesso, fermo restando i limiti massimi di € 3.098,74 e di € 2.324,06.
- L'erogazione dei contributi, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione Puglia.
- Il Comune si riserva la possibilità di assegnare, motivatamente, un contributo inferiore rispetto al massimo previsto.
- Gli alloggi condotti in locazione devono avere caratteri tipologici comparabili a quelli di E.R.P. e non devono rientrare nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e comunque non essere ubicati in zone di pregio i sensi dell'art.2, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- I contributi integrativi sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei sopra indicati requisiti minimi nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 09.12.1998 n. 431.
- Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 31.03/1998, con l'indicazione del reddito anno 2019.

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate su appositi moduli, anno 2019, in distribuzione presso il III Settore - Servizio Ambiente, Igiene Pubblica, Politiche della Casa, UFFICIO POLITICHE DELLA CASA, p.zza Vittorio Veneto n. 46 o scaricate direttamente dalla home page del sito istituzionale.

La domanda contiene un questionario sotto forma di autocertificazione, formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al relativo contributo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 675/1996 e successive modificazioni (Legge sulla Privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/98.

LE DOMANDE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA SARANNO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA.

Alla domanda devono essere allegate:

- Copia del contratto di locazione registrato (per le nuove domande) e copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2019 o comunicazione della cedolare secca;
- Copia di eventuale sfratto a cui ha fatto seguito nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge 431/98;
- Copia DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa all'anno 2019, di tutti i componenti il nucleo familiare (CUD – MODELLO 730 o UNICO – ecc.);
- Copia documento di riconoscimento.
- Dichiarazione di Responsabilità – ALLEGATO A e Dichiarazione Sostitutiva - ALLEGATO B;

Le dichiarazioni reddituali saranno sottoposte a controlli presso gli uffici competenti (Ministero delle Finanze, Ufficio di Collocamento, ecc.).

I CITTADINI CHE HANNO EFFETTUATO DICHIARAZIONI FALSE VERRANNO ESCLUSI DAL BENEFICIO E DENUNCIATI ALLE AUTORITA' COMPETENTI.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL 18/11/2020 AL 17/12/2020

Le domande vanno obbligatoriamente trasmesse all'Ufficio Protocollo secondo le seguenti modalità: PREFERIBILMENTE via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it oppure spedite a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Triggiano - P.zza V.Veneto, n. 46 oppure consegnate a mano.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Triggiano, 17/11/2020

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI-POLITICHE DELLA CASA
(Anna Maria CAMPOBASSO)

IL DIRIGENTE
(Domenico PIGNATARO)

IL SINDACO
(Antonio DONATELLI)